



ALL. B- DGC N. 15 DEL 23.03.2023

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI 2022 – RIMBORSO ANNUALITA' 2021

ARTICOLO 1

Destinatari e Requisiti di accesso

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando, sulla base dei requisiti successivamente indicati i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa sul mercato privato per l'anno 2021 regolarmente registrato o con registrazione in corso nei termini di legge, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado;

Salvo quanto previsto specificamente per i regimi di “cedolare secca”, la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza esclusiva o principale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale o concessi in uso per finalità sociali.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale annuo risulti superiore a € 8.400,00;

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti, alla data di pubblicazione del presente Bando, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di





immigrazione e risieda – alla data di pubblicazione del presente bando – nel Comune di Pieve Ligure;

- b) residenza anagrafica nel Comune di Pieve Ligure;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq solo ed esclusivamente per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Genova, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 613 del 25.07.2018 “Nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza”, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili (IMU), sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi E.R.P. presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Pieve Ligure (“M”) (€ 133.891,38);
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, oppure nel caso di titolarità dell'assegnazione in proprietà a condizione che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare nell'annualità 2021 dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari da cui si evinca chiaramente la causale del pagamento. In mancanza delle documentazioni di cui sopra è possibile, motivando tale scelta, presentare una dichiarazione rilasciata in autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 dal proprietario sull'apposito modulo allegato al presente bando, che verrà considerata quale ricevuta del canone di locazione pagato. I bonifici, le ricevute o la dichiarazione del proprietario dovranno riportare il nome dell'ordinante, l'importo, la causale e i dati del destinatario (la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti, sarà considerato motivo di esclusione). Non saranno accettati bonifici o ricevute pagati a qualsiasi titolo da persone non residenti all'indirizzo. La documentazione originale dovrà essere conservata e presentata all'Amministrazione Pubblica in qualunque momento venga richiesta.

Coloro che, rientrando al successivo punto i) secondo capoverso, non hanno potuto pagare la





totalità dei canoni di affitto 2021, potranno presentare le copie delle sole ricevute in possesso.

I richiedenti devono inoltre possedere:

1. **valore dell'I.S.E.E. 2023 (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00;**

oppure

2. **valore I.S.E.E. 2023 non superiore ad € 35.000,00= e contestuale riduzione superiore al 25% del reddito IRPEF dell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 risultante da Certificazione Unica o Dichiarazione dei Redditi – anche in ragione dell'emergenza COVID19**

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo (Allegato 2) ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La situazione familiare, contrattuale, reddituale e patrimoniale relativa ai predetti requisiti deve intendersi relativa a quella esistente al momento della domanda.

ARTICOLO 2

Nucleo familiare e determinazione situazione economica

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore delle situazione economica equivalente), nonché dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini I.S.E.E., ai sensi dell'art 10 co.3, del D.P.C.M. 159/2013.

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione del reddito, in caso di coabitazione di più nuclei, si farà riferimento a tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da



parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

ARTICOLO 3

Calcolo del Contributo

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale rapportato al numero di mesi effettivamente pagati e risultanti dalla documentazione presentata, arrotondato all'unità superiore.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i limiti contributivi di seguito riportati:

1. il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=;
2. il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.800,00=

Saranno escluse le domande che non raggiungono l'importo previsto per il contributo teorico minimo ammissibile.

ARTICOLO 4

Erogazione del Contributo

I contributi verranno assegnati nel rispetto di quanto definito nel presente bando e, qualora le risorse a disposizione risultino quantitativamente inferiori all'importo totale necessario per soddisfare tutti i richiedenti, si procederà alla ripartizione delle risorse tra i vari beneficiari, assegnando ai richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

I contributi saranno erogati direttamente al soggetto richiedente, titolare del contratto di locazione, che ha regolarmente onorato il pagamento del canone di locazione.

Ove il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 co. 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Ove il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto per l'annualità 2021, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato per il medesimo anno 2021.



I contributi concessi ai sensi del presente bando, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Il Comune, pertanto, provvederà, successivamente alla erogazione dei contributi, a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari – ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

La modalità di erogazione dovrà essere indicata in sede di domanda (Allegato C).

ARTICOLO 5

Termini e modalità di presentazione della domanda

Il bando verrà pubblicato a partire dal giorno **LUNEDI 3 APRILE 2023** fino al giorno **LUNEDI 15 MAGGIO 2023**;

Le domande ed i relativi allegati devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Pieve Ligure.

La domanda, completa di tutta la modulistica richiesta, potrà essere presentata **all'ufficio protocollo del Comune di Pieve Ligure a partire da LUNEDI 3 APRILE e entro e non oltre le ore 12 di LUNEDI 15 MAGGIO** (termine perentorio pena l'esclusione della domanda di contributo).

Prima della presentazione della domanda, in caso di dubbi, si consiglia di prendere appuntamento con l'ufficio Servizi Sociali (via mail: assistenzasociale@comune.pieveligure.ge.it /tel 0103461127 lunedì-mercoledì-venerdì) al fine di verificare preventivamente la completezza e la regolarità della documentazione.

ARTICOLO 6

Documentazione da allegare e autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 s.m.i.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena l'irricevibilità della stessa, è la seguente:





- fotocopia del contratto/i di locazione con l'attestazione del pagamento dell'ultima registrazione o dell'adesione al regime di "cedolare secca" (salvo quanto previsto all'art. 1 – comma 1);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari o apolidi);
- copia I.S.E.E. e DSU (dichiarazione sostitutiva unica) in corso di validità;
- copia delle ricevute di pagamento, totale o parziale, o documentazione originale equipollente, dei canoni 2021;
- documentazione comprovante l'effettiva riduzione superiore al 25% del reddito IRPEF nel periodo 2021-2022 nel caso di ISEE superiore ad € 16.700,00 ed inferiore ad € 35.000,00;

SARANNO **RESPINTE** LE DOMANDE IN MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI:

- ricevute oltre i termini previsti;
- sottoscritte da un soggetto diverso dall'intestatario della domanda;
- prive della firma;
- prive di copia delle ricevute di pagamento o documentazione originale equipollente dei canoni 2021 o di pagamenti e ricevute intestate a soggetto diverso da uno dei residenti nell'alloggio;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- non corredate dalle fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità richiesti;
- in mancanza di almeno uno dei documenti richiesti.

Il mancato perfezionamento della domanda entro 5 giorni dalla comunicazione di integrazione da parte dell'Ufficio, determina la sua inammissibilità.

ARTICOLO 7 Casi particolari

In caso di decesso del richiedente il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione (art. 6 L. 392/1978: "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti o affini con lui abitualmente conviventi").



ARTICOLO 8

Controlli

Ai sensi degli artt. 4 e 8 delle Disposizioni e Criteri Attuativi del Fondo Sociale Affitti (FSA) di cui all'allegato 1 della D.G.R. 1217/2015 il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve:

- a) effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
- b) sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra e - nel caso di soggetti non assistiti - sospendere tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare;
- c) accertare presso le anzidette strutture eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, evitando così duplicazioni contributive.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Amministrazione comunale, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ARTICOLO 9

Modifiche dell'elenco definitivo

È fatta riserva di poter modificare l'elenco definitivo nei casi di:





1. accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
2. accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante.

L'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica dell'elenco di cui sopra, avverrà mediante comunicazione, tramite mail o, in assenza, mediante raccomandata A.R. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti.

Nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a. canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b. canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ARTICOLO 10

Monitoraggio della condizione abitativa

Ai sensi dell'art. 7 delle Disposizioni e Criteri Attuativi del Fondo Sociale Affitti (FSA) di cui all'allegato 1 della D.G.R. 1217/2015 il Comune, oltre ai dati personali (nome, cognome e C.F.) e a quelli necessari alla determinazione del contributo (canone sostenuto, numero di mesi effettivi di pagamento, ISE, PSE, ISEE), al fine di consentire il monitoraggio periodico della situazione del mercato delle locazioni – nonché per le finalità di cui al DM 1 marzo 2005 n°C/374 (Osservatorio della condizione abitativa) – è tenuto a inviare alla Regione, nei modi e nelle forme indicate da quest'ultima, le informazioni relative alla condizione abitativa esistente sul territorio e in particolare, relativamente a ogni singolo beneficiario, i seguenti dati:

- numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
- reddito del nucleo familiare;
- tipologia del contratto di locazione;
- figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, persona giuridica, altro ente);
- superficie lorda dell'alloggio;
- categoria catastale;



- numero di mesi effettivi di pagamento del canone di locazione, nel caso di periodi inferiori all'anno;
- ammontare delle spese condominiali relative all'anno 2021;
- eventuale avvenuta liquidazione del contributo in precedenti annualità.

ARTICOLO 11

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di Pieve Ligure, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative per la corresponsione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni. Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l'indirizzo e-mail) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al contributo previsto dall'apposito Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge, e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Pieve Ligure che interverranno nelle attività procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente, per l'adempimento di specifici obblighi di legge.

L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Pieve Ligure.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale www.comune.pieveligure.ge.it

